

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 364

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e
le attività culturali»

*(Parere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 aprile 2004)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è dettato dalla necessità di adeguare l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali alle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e sostituisce pertanto il precedente regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Il citato decreto legislativo ha infatti introdotto la struttura dipartimentale, ritenuta più idonea ad assicurare il coordinamento delle molteplici e peculiari competenze del Ministero, rispetto all'assetto organizzativo precedente basato su un'unica figura di coordinamento (Segretario generale), ed ha inoltre istituito gli uffici dirigenziali generali territoriali, gerarchicamente sovraordinati alle esistenti Soprintendenze di settore, allo scopo di ottimizzare il rapporto tra le varie strutture e di creare un efficiente punto di riferimento per i rapporti con le istituzioni regionali, anche in considerazione della recente revisione del titolo V della Costituzione.

In particolare il provvedimento reca le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 individua i quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero: Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione e Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. Il medesimo articolo detta inoltre alcune disposizioni in materia di competenze di carattere generale della nuova figura di capo del dipartimento e stabilisce che con successivi decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1998, n. 400, vengano individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali ed i relativi compiti.

L'articolo 2 disciplina la Conferenza dei capi dei dipartimenti e dei dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e prevede inoltre che il capo del dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel dipartimento, si riuniscano ordinariamente in Comitato.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano, rispettivamente per ognuno dei quattro dipartimenti di nuova istituzione, l'individuazione delle varie competenze, nonché l'articolazione negli uffici dirigenziali di livello generale. E' specificato che il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici è articolato, a livello territoriale, in uffici di livello dirigenziale generale (denominati direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici).

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 dettano i compiti delle quattro direzioni generali in cui è articolato, a livello centrale, il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, e cioè: la Direzione generale per i beni archeologici, la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, la Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e la Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.

Gli articoli 11 e 12 individuano i compiti della Direzione generale per gli archivi e della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, le due direzioni generali in cui si articola il Dipartimento per i beni archivistici e librari.

Gli articoli 13 e 14 dettano i compiti della Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione nonché della Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, le due direzioni generali in cui si articola il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.

Gli articoli 15 e 16 definiscono funzioni e compiti della Direzione generale per il cinema e della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, le due direzioni generali in cui si articola il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

L'articolo 17 istituisce e regola la composizione ed i compiti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, organo consultivo a carattere tecnico-scientifico del Ministro.

L'articolo 18 istituisce e regola i seguenti organi consultivi del Ministero: Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici; Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali, Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanea.

L'articolo 19 stabilisce quali sono gli organi periferici del Ministero, e cioè: le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, le soprintendenze per i beni archeologici, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali, i musei e gli altri istituti dotati di autonomia. Detti organi, ad eccezione delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, sono uffici di livello dirigenziale non generale.

L'articolo 20 disciplina dettagliatamente i compiti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 21 istituisce e regola i Comitati regionali di coordinamento, organi consultivi intersettoriali operanti presso ciascuna direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 22 ribadisce per il Ministero quanto già disposto dall'articolo 14 del D.P.R. n. 445 del 2000 in materia di comunicazioni all'esterno dell'amministrazione.

L'articolo 23, infine, nel confermare che dall'attuazione del regolamento non possono derivare aumenti di spesa per il Ministero, modifica, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di

seconda fascia e, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero. L'articolo reca inoltre alcune disposizioni finali e le necessarie abrogazioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Il provvedimento detta la nuova disciplina di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, modificando la disciplina vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, che viene abrogato.

L'intervento normativo è necessario per adeguare l'organizzazione del Ministero alle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 che ha inteso razionalizzare e rendere più efficiente l'assetto delle relative articolazioni e competenze. Detto decreto legislativo ha infatti introdotto la struttura dipartimentale ed ha istituito uffici dirigenziali generali territoriali, gerarchicamente sovraordinati alle esistenti Soprintendenze di settore, con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto tra le varie strutture.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali relativi alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattando materia rientrante esclusivamente nella competenza dello Stato.

Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

Le norme in argomento sono pienamente in linea con le fonti di cui al punto in esame.

B) Valutazioni dell'impatto amministrativo

Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento; valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali; valutazione dell'eventuale previsione della

creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti; verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

Come già detto, si tratta di un provvedimento finalizzato a rendere operativa la razionalizzazione delle articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali già stabilita dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3. In funzione di tale obiettivo, vengono poste in essere nuove strutture amministrative (dipartimenti-direzioni generali-direzioni regionali), in sostituzione delle unità preesistenti (rispettivamente, segretario generale, direzioni generali e soprintendenze regionali ed autonome).

Con successivi decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1998, n.400, verranno individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali e i relativi compiti.

Viene espressamente stabilito che l'attuazione del provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.

C) Elementi di “drafting” e linguaggio normativo

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nell'articolato, risultano corretti.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è ritenuto opportuno, nel predisporre il testo, fare ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del provvedimento.

Non si è ravvisata tale opportunità.

Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'art. 23 reca le necessarie abrogazioni. Non si ravvisano, nello schema di provvedimento, disposizioni che abbiano effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in ulteriori norme abrogative espresse.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al fine di assicurare che l'attuazione del presente regolamento avvenga nell'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il modesto maggiore onere (dovuto esclusivamente ai trattamenti economici dei capi dipartimento e dei direttori regionali) è compensato, così come previsto dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, riducendo la dotazione organica, attualmente vigente, dei dirigenti di seconda fascia di un numero di posti equivalente sul piano finanziario, e cioè di 16 unità.

Il presente regolamento provvede pertanto a modificare la precedente dotazione organica dei dirigenti del Ministero, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, che viene espressamente abrogato.

Infatti, l'articolo 23, comma 2, del presente regolamento prevede una apposita Tabella A, che costituisce parte integrante dello stesso, che stabilisce la nuova dotazione organica dei dirigenti di prima fascia (35) e di quelli di seconda fascia (247) del Ministero.

Tale nuova dotazione tiene conto, come detto, di quanto espressamente previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, con riferimento alla compensazione del modesto maggior onere.

Solo con riferimento a tale nuova dotazione organica saranno in seguito individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.

Inoltre, atteso il maggior numero di unità (n. 7) derivante dalla rideterminazione dell'organico dei dirigenti del Ministero, rispetto alla dotazione attuale, lo schema di regolamento prevede (articolo 23, comma 3) una apposita Tabella B concernente l'organico delle aree funzionali del Ministero.

Tali organici vengono rideterminati, in questa sede, in attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e secondo quanto espressamente prevede la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2125-15 dell'11 aprile 2003, applicativa di tale norma.

In particolare, nella rideterminazione della pianta organica delle aree funzionali sono stati affrontati i seguenti aspetti contenuti nella citata Circolare:

- a) individuazione di competenze, compiti e funzioni dell'Amministrazione, attraverso un'analisi degli obiettivi e dei procedimenti concernenti l'attività amministrativa;
- b) individuazione delle strutture organizzative gestionali e conseguente dotazione organica necessaria (dirigenziale e non dirigenziale). Tutto ciò non solo nel rispetto dei vincoli economico-finanziari e quantitativi, ma anche con riferimento alla verifica dei fabbisogni di risorse umane necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali del Ministero;

La rideterminazione degli organici ha rappresentato l'occasione per rappresentare il reale fabbisogno di risorse umane, in una necessaria logica di razionalizzazione dei processi funzionali dell'Amministrazione.

Questi adempimenti sono stati comunicati alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

A seguito di tali adempimenti, il nuovo organico delle aree funzionali del Ministero, contenuto nella citata Tabella B del presente schema di regolamento, presenta un numero totale inferiore di 78 unità (appartenenti a varie qualifiche), rispetto a quello contenuto nel DPCM 28 novembre 2001, vigente alla data del 29 settembre 2002, come prevede appunto l'articolo 34, comma 2, della legge n. 289 del 2002.

Risulta evidente dal confronto delle seguenti tabelle economiche l'effetto positivo di tale riduzione sulla spesa complessiva del Ministero.

ORGANICO E COSTO TOTALE AL 29 SETTEMBRE 2002 (secondo la tabella allegata al DPCM 28 novembre 2001).

Area funzionale C - posizione economica C3	Unità	2.520	Costo Unitario	€ 38.521,00	Costo	€ 97.072.920,00
Area funzionale C - posizione economica C2	Unità	1.300	Costo Unitario	€ 34.909,00	Costo	€ 45.381.700,00
Area funzionale C - posizione economica C1	Unità	2.663	Costo Unitario	€ 31.759,00	Costo	€ 84.574.217,00
Area funzionale B - posizione economica B3	Unità	5.853	Costo Unitario	€ 28.954,00	Costo	€ 169.467.762,00
Area funzionale B - posizione economica B2	Unità	4.687	Costo Unitario	€ 27.143,00	Costo	€ 127.219.241,00
Area funzionale B - posizione economica B1	Unità	5.844	Costo Unitario	€ 25.724,00	Costo	€ 150.331.056,00
Area funzionale A - posizione economica A1	Unità	2.111	Costo Unitario	€ 24.274,00	Costo	€ 51.242.414,00
Totale aree funzionali		24.978			Costo Totale	€ 725.289.310,00

NUOVO ORGANICO E COSTO TOTALE SECONDO LA TABELLA B ALLEGATA
AL PRESENTE REGOLAMENTO.

Area funzionale C - posizione economica C3	Unità	2.520	Costo Unitario	€ 38.521,00	Costo	€ 97.072.920,00
Area funzionale C - posizione economica C2	Unità	1.300	Costo Unitario	€ 34.909,00	Costo	€ 45.381.700,00
Area funzionale C - posizione economica C1	Unità	2.650	Costo Unitario	€ 31.759,00	Costo	€ 84.161.350,00
Area funzionale B - posizione economica B3	Unità	5.853	Costo Unitario	€ 28.954,00	Costo	€ 169.467.762,00
Area funzionale B - posizione economica B2	Unità	4.687	Costo Unitario	€ 27.143,00	Costo	€ 127.219.241,00
Area funzionale B - posizione economica B1	Unità	5.840	Costo Unitario	€ 25.724,00	Costo	€ 150.228.160,00
Area funzionale A - posizione economica A1	Unità	2.050	Costo Unitario	€ 24.274,00	Costo	€ 49.761.700,00
Totale aree funzionali		24.900			Costo Totale	€ 723.292.833,00

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle riunioni del 10 dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

UDITO il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I.....	3
Amministrazione centrale.....	3
Art. 1.....	3
Dipartimenti e direzioni generali.....	3
Art. 2.....	3
Conferenza dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali - Comitati dipartimentali.....	3
Art. 3.....	4
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.....	4
Art. 4.....	5
Dipartimento per i beni archivistici e librari.....	5
Art. 5.....	5
Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.....	5
Art. 6.....	6
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.....	6
Art. 7.....	7
Direzione generale per i beni archeologici.....	7
Art. 8.....	7
Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici.....	7
Art. 9.....	8
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.....	8
Art. 10.....	9
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.....	9
Art. 11.....	9
Direzione generale per gli archivi.....	9
Art. 12.....	10
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.....	10
Art. 13.....	11
Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.....	11
Art. 14.....	11
Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.....	11
Art. 15.....	12
Direzione generale per il cinema.....	12
Art. 16.....	12
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.....	12
Capo II.....	12
Organi consultivi centrali.....	13
Art. 17.....	13
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.....	13
Art. 18.....	13
Comitati tecnico-scientifici.....	13
Capo III.....	14
Amministrazione periferica.....	14
Art. 19.....	14
Organi periferici del Ministero.....	14
Art. 20.....	15
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.....	15
Art. 21.....	16
Comitati regionali di coordinamento.....	17
Art. 22.....	17
Comunicazioni dell'amministrazione.....	17
Art. 23.....	18

Capo I
Amministrazione centrale

Art. 1
Dipartimenti e direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.
2. I dipartimenti del Ministero sono:
 - a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
 - b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;
 - c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
 - d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il capo del dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro, anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo", ed esercita i diritti dell'azionista, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
5. Per lo svolgimento delle relative funzioni, il capo del dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
6. Il capo del dipartimento è responsabile, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
7. Il dipartimento costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. I capi dei dipartimenti di cui al comma 2, lett. a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza.
9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali e dei relativi compiti.
10. I dirigenti preposti ai dipartimenti e alle direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.

Art. 2
Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali

1. Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi dei dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale dell'attività del Ministero e la

formulazione al Ministro stesso di proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.

2. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

3. Il capo del dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario coordinamento dell'attività degli uffici e per la formulazione al Ministro di proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive.

Art. 3

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualità architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea.

2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

- a) Direzione generale per i beni archeologici;
- b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;
- c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.

3. Il Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 20.

4. Il Capo del Dipartimento, in particolare:

- a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato "Codice";
- b) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96 e 97 del Codice;
- c) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
- d) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;
- e) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
- f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
- g) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;
- h) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali;

- i) adotta in via sostitutiva la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice;
 - l) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'adozione dei piani paesistici, ai sensi dell'articolo 143 del Codice.
5. Le funzioni di cui al comma 4, lett. g), h) ed i), sono di norma delegate ai direttori generali competenti.
6. La funzione di cui al comma 4, lett. l) è di norma delegata ai direttori regionali.

Art. 4

Dipartimento per i beni archivistici e librari

1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
 - a) Direzione generale per gli archivi;
 - b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
3. Il Capo del Dipartimento, in particolare:
 - a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
 - b) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici e librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96 e 97 del Codice;
 - c) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
 - d) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati all'articolo 3, comma 4, lettera d);
 - e) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
 - f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale.

Art. 5

Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione

1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
 - a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;
 - b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. Il Capo del Dipartimento, in particolare:
 - a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
 - b) predispose le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi di programma quadro in materia di beni culturali, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;

- c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo istituito ed organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro;
 - d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale;
 - e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
 - f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali.
4. Presso il Dipartimento opera il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 6

Dipartimento per lo spettacolo e lo sport

1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi e delle altre espressioni della cultura e dell'arte aventi carattere di spettacolo nonché in materia di attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
 - a) Direzione generale per il cinema;
 - b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
3. Il Capo del Dipartimento, in particolare:
 - a) cura i rapporti con gli organismi sportivi, con l'Agenzia mondiale anti-doping, con istituzioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, con il coordinamento interdisciplinare per lo sport e con altre amministrazioni pubbliche operanti nel settore dello sport, anche attraverso l'attuazione di convenzioni internazionali;
 - b) svolge funzioni e compiti in materia di lotta contro il doping e di gestione degli interventi finanziari per la realizzazione di impianti sportivi;
 - c) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo;
 - d) svolge i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 - e) esercita la vigilanza sulla Fondazione "La Biennale di Venezia", sentite le direzioni generali competenti per materia.
4. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze dell'Osservatorio di cui all'articolo 5 dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e del Comitato di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che operano presso il Dipartimento. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.
5. Il Capo del Dipartimento presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche e di attività musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previsti dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 4. Il Capo del Dipartimento delega di norma tali funzioni ai direttori generali competenti.

Art. 7

Direzione generale per i beni archeologici

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
 - b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
 - d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
 - e) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovregionale;
 - f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
 - g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
 - h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
 - i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
 - l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;
 - m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
 - n) esprime la volontà del Ministero nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;
 - o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
 - p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
 - q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.

Art. 8

Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici

1. La direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

- b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
 - d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
 - e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
 - f) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;
 - g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
 - h) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici;
 - i) esprime la volontà del Ministero nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici;
 - l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici, previste dal Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.

Art. 9

Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico

1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
 - b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
 - d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
 - e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
 - f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
 - g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici;
 - h) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

- i) esprime la volontà del Ministero nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni storici, artistici ed etnoantropologici;
 - l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali.

Art. 10

Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee

1. La Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
 - b) esprime la volontà del Ministero nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;
 - c) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
 - d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
 - e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
 - f) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
 - g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
 - h) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
 - i) esercita la vigilanza sulla Fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".

Art. 11

Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di beni archivistici.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
 - b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

- b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
 - c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
 - d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
 - e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archivistici;
 - f) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;
 - g) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
 - h) esprime la volontà del Ministero nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
 - i) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
 - l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.
3. La funzione di cui al comma 2, lettera b), è di norma delegata ai soprintendenti archivistici.

Art. 12

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
 - b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
 - c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
 - d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
 - e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
 - f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
 - g) esprime la volontà del Ministero nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
 - h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

- i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
- l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
- n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Art. 13

Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione

1. La Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione cura i servizi generali dell'amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione ed è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, nonché in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 20.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) effettua l'istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre, per il tramite del Capo del Dipartimento, all'approvazione del Ministro;
- b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- c) assicura il supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
- d) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
- e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero.

Art. 14

Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione

1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare la qualità dei

servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;
- c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 15

Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;
- b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
- c) esercita la vigilanza sulla fondazione «Scuola nazionale di cinema».

3. Il Direttore generale presiede gli organi consultivi di settore, su delega del Capo del Dipartimento, e partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento.

Art. 16

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
- b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero.
- c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico;

3. Il Direttore generale presiede gli organi consultivi di settore, su delega del Capo del Dipartimento, e partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento.

Capo II
Organi consultivi centrali

Art. 17

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici è organo consultivo a carattere tecnico-scientifico del Ministro in materia di beni culturali. Esso, in particolare, esprime pareri:
 - a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
 - b) su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
 - c) su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici;
 - d) sulle questioni demandate da leggi o regolamenti.
2. Il Consiglio superiore è composto da:
 - a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
 - b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 2, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici.
4. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 1, lett. a).
5. Il Consiglio superiore ed il Comitato di cui all'articolo 6, comma 4, si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.
6. I componenti del Consiglio superiore restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.
7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

Art. 18

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
 - a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
 - b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

- c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
- e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
- f) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee.

2. I Comitati esprimono pareri:

- a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
- b) a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, sugli schemi di atti normativi e sugli schemi di atti amministrativi generali;
- c) a richiesta dei capi dei dipartimenti competenti, sull'adozione di provvedimenti di tutela di particolare rilevanza, nonché sulle questioni afferenti metodologie e criteri di intervento sui beni culturali,
- d) obbligatoriamente, sui ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
- e) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.

3. Ciascun Comitato è composto:

- a) da due rappresentanti eletti, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;
- b) da un esperto di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Ministro;
- c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Consiglio universitario nazionale.

4. Nel Comitato di cui al comma 1, lett. e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lett. b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti o i direttori generali competenti per materia.

5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 3. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6.

6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

Capo III

Amministrazione periferica

Art. 19

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
- c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) le soprintendenze per i beni archeologici;
- e) le soprintendenze archivistiche;

- f) gli archivi di Stato;
- g) le biblioteche statali;
- h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.

2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lett. a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lett. b), c) e d) del medesimo comma, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate.

3. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), f) e g) e dei relativi compiti. Con le stesse modalità si provvede alla eventuale soppressione degli uffici già istituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo, con decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lett. h), attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonché dell'organico.

Art. 20

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo.

2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, il direttore regionale può essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lett. h).

4. Il direttore regionale, in particolare:

a) propone al Capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale;

b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. o), dall'articolo 8, comma 2, lett. e) e dall'articolo 9, comma 2, lett. d);

d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35;

- f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
- g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice;
- h) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice ;
- i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
- l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice;
- m) autorizza le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;
- n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata, previste dall'articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la prescritta comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice;
- o) propone al Capo del Dipartimento, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Capo del Dipartimento medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione del Capo del Dipartimento comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
- p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
- q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
- r) propone al Capo del Dipartimento l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;
- s) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
- t) propone al Capo del Dipartimento i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

- u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;
 - z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
 - aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
 - ab) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13.
 - ac) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13;
 - ad) cura le relazioni sindacali a livello regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13.
5. Il direttore regionale delega le funzioni di cui al comma 4, lett. c) e g), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale.
6. Il direttore regionale, inoltre, può di norma delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o più delle altre funzioni di cui al comma 4.

Art. 21

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
 - a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta.
 - b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lett. a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lett. b).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 22

Comunicazioni dell'amministrazione

1. Gli atti e i documenti del Ministero sono inviati all'interno ed all'esterno dell'amministrazione per posta elettronica, ordinaria o certificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.
6. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2001.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.
8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
9. Ai sensi del decreto legislativo, restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale. Le funzioni di sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato possono essere comunque attribuite ad un dirigente incaricato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il capo del dipartimento può essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento.
12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale può essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale.
13. Sono abrogati gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.

Tabella A

(previsto dall'art. 23, comma 2)

Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali


	Dotazioni organiche
Dirigenti di prima fascia	35
Dirigenti di seconda fascia	247
Totale dirigenti	282

Tabella B

(previsto dall'art. 23, comma 3)

Dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali

Area funzionale - Posizione economica	Dotazioni organiche
Area funzionale C - posizione economica C3	Totale 2520
Area funzionale C - posizione economica C2	Totale 1300
Area funzionale C - posizione economica C1	Totale 2650
Area funzionale B - posizione economica B3	Totale 5853
Area funzionale B - posizione economica B2	Totale 4687
Area funzionale B - posizione economica B1	Totale 5840
Area funzionale A - posizione economica A1	Totale 2050
Totale aree funzionali	24900



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1089/04

Roma, addi 12 marzo 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema d.P.R. – Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Gab. dell'On Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 2490/04 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI UDC - UFFICIO LEGISLATIVO
15 MAR. 2004
PRO. N° GPUL <u>4816</u>
CLASS. <u>2.2.1.1</u>

7.26.



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza dell'8 marzo 2004

N. della Sezione: 2490/04

OGGETTO:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
– Schema di regolamento di
organizzazione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 17
febbraio 2004, prot. n.
UDC/2740/04 con cui il
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Ufficio Legislativo)
chiede il parere sullo schema di
regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo Troiano;

PREMESSO

1. Con nota in data 17 febbraio 2004, prot. n. UDC/2740/04 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato

sullo schema di regolamento in oggetto, riferendo che tale intervento è dettato dalla necessità di adeguare l'organizzazione del Ministero alle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, ed è diretto a sostituire, pertanto, il precedente regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

Il succitato decreto legislativo n. 3 del 2004, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge-delega 6 luglio 2002, n. 137, è infatti intervenuto con il metodo della novella legislativa sull'assetto organizzativo del predetto Ministero, recando modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e soprattutto agli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, con cui, a suo tempo, era stato conseguito l'accorpamento delle funzioni esercitate dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, nonché dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il nuovo decreto legislativo ha introdotto la struttura dipartimentale, ritenuta più idonea ad assicurare il coordinamento delle molteplici e peculiari competenze del Ministero, rispetto all'assetto organizzativo precedente basato su un'unica figura di coordinamento (Segretario generale), ed ha inoltre istituito gli uffici dirigenziali generali territoriali, gerarchicamente sovraordinati alle esistenti Soprintendenze di settore, allo scopo di ottimizzare il rapporto tra le varie strutture e di creare un efficiente punto di riferimento per i rapporti con le istituzioni regionali, anche in considerazione della recente revisione del Titolo V della Costituzione.

Il riordino e la razionalizzazione delle articolazioni e delle competenze del Ministero, delineati dal più volte citato decreto legislativo, rendono, pertanto, necessario l'adeguamento della relativa organizzazione.

L'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo n. 3 del 2004, prevede – infatti – che l'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero siano stabiliti con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. E' stato, pertanto, predisposto uno schema di regolamento che reca l'organizzazione delle strutture del Ministero.

In particolare, dopo aver indicato all'articolo 1, comma 2, i quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione e Dipartimento per lo spettacolo e lo sport -, i successivi commi dettano alcune disposizioni in materia di competenze di carattere generale della nuova figura di capo del dipartimento e stabiliscono che con successivi decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400, vengano individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali ed i relativi compiti.

All'articolo 2 sono disciplinate la Conferenza interdipartimentale ed i Comitati dipartimentali, mentre gli articoli da 3 a 7 recano, rispettivamente per ognuno dei quattro dipartimenti di nuova istituzione, l'individuazione delle varie competenze, nonché l'articolazione negli uffici dirigenziali di livello generale in numero di quattro per il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e di due per ciascuno dei restanti Dipartimenti. E', inoltre, specificato che il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici è articolato, a livello territoriale, in uffici di livello dirigenziale generale, denominati direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Gli articoli da 7 a 16 definiscono i compiti delle dieci direzioni generali in cui sono organizzati i quattro dipartimenti (la Direzione generale per i beni archeologici, la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, la Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, la Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee, la Direzione generale per gli archivi, la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, la Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo).

Gli organi consultivi del Ministero e la relativa composizione sono disciplinati agli articoli 17 e 18, mentre l'articolo 19 individua gli organi periferici dell'Amministrazione (le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze

per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, le soprintendenze per i beni archeologici, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali, i musei e gli altri istituti dotati di autonomia) precisandosi che detti organi, ad eccezione delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, i cui compiti sono definiti all'articolo 20, sono uffici di livello dirigenziale non generale.

L'articolo 21 istituisce e regola i Comitati regionali di coordinamento, organi consultivi intersettoriali operanti presso ciascuna direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, mentre l'articolo 22 ribadisce per il Ministero quanto già disposto dall'articolo 14 del D.P.R. n. 445 del 2000 in materia di comunicazioni all'esterno dell'amministrazione.

Infine, l'articolo 23, nel confermare che dall'attuazione del regolamento non possono derivare aumenti di spesa per il Ministero, modifica, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia e, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero. L'articolo reca, inoltre, alcune disposizioni finali e le necessarie abrogazioni;

CONSIDERATO

1. Come esposto in narrativa, lo schema di regolamento in esame opera in totale sostituzione del precedente regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 e si propone di adeguare l'organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

Le principali linee direttive della riforma organizzativa della referente Amministrazione sono rappresentate - in conformità a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 3 del 2004 -, dall'introduzione del modello di struttura per dipartimenti, sopprimendosi l'ufficio del Segretario generale, e, a livello periferico, dall'istituzione delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, configurate quali uffici dirigenziali generali

territoriali e gerarchicamente sovraordinate alle esistenti soprintendenze di settore.

2. Una volta precisato il contesto normativo in cui viene ad inserirsi lo schema in oggetto, la Sezione ritiene preliminarmente necessario richiedere chiarimenti in relazione ai punti di seguito esposti ed anticipare alcune osservazioni redazionali e di merito.

2.1 Appare in primo luogo opportuna, per completezza dell'istruttoria ed in conformità alla prassi seguita da questo Consesso in relazione a questioni consimili (da ultimo, pareri 24 marzo 2003 e 30 settembre 2002, sullo schema di regolamento di organizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'acquisizione di copia dei pareri resi dalle varie organizzazioni sindacali nel corso del procedimento e dei verbali delle riunioni tenute con le predette organizzazioni presso il Ministero in data 10 dicembre 2003 e 3 febbraio 2004.

Sempre con riferimento all'avviso espresso dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si richiamano i rilievi formulati con il parere 3 aprile 2000, in relazione allo schema del precedente regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, laddove si evidenziava che "tale forma di partecipazione – prevista quale elemento di legittimità del regolamento – si sostanzia in atti amministrativi (verbali d'incontro, proposte, pareri, etc.)" con la conseguente necessità di integrare il preambolo del provvedimento indicando, sia pur sinteticamente, "la data e l'esito degli incontri, specificando anche gli eventuali dissensi ed i motivi per i quali essi non abbiano avuto seguito".

2.2 Nell'ambito delle osservazioni di carattere formale, ma con rilevanti risvolti sulla disciplina sostanziale, si suggerisce di introdurre una norma che, ai fini della sistematicità della riorganizzazione del Ministero, faccia riferimento al previsto regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, rinviando al medesimo per la disciplina dei relativi profili. Nella stessa norma è opportuno chiarire, anche con un'ulteriore rinvio, la posizione

dei due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro previsti dall'articolo 54, comma 1, primo periodo del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 3 del 2004.

2.3 Sul piano redazionale, al fine di favorire la più agevole comprensione del testo e l'esatta individuazione delle funzioni alle quali si fa riferimento, appare opportuno in alcuni casi integrare le disposizioni dello schema di regolamento che ripartiscono compiti fra i diversi uffici del Ministero aggiungendo un espresso richiamo alle norme che istituiscono e regolano la relativa funzione. Ad esempio, con riguardo ai provvedimenti che in varie forme coinvolgono soggetti privati nella ricerca o gestione di beni culturali, le disposizioni del proposto regolamento che individuano l'ufficio competente alla loro adozione (articolo 7, comma 2, lettera f); articolo 20, comma 4, lettera z)) risulterebbero più chiare se indicassero anche le norme in base alle quali viene esercitato il relativo potere. In termini più generali appare consigliabile verificare che la formulazione delle disposizioni del regolamento che suddividono i compiti fra i diversi uffici del Ministero non si discosti da quella delle norme sostanziali che disciplinano i relativi poteri.

Sempre con riferimento alla tecnica redazionale si suggerisce di utilizzare la formula più ampia "esprime la volontà dell'Amministrazione", utilizzata all'articolo 14-ter, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in luogo della formula "esprime il parere" che ricorre nel testo dello schema di regolamento, nei casi in cui si individuino competenze di organi del Ministero nell'ambito di conferenze di servizi o di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (es. art. 3, comma 4, lettere g) e h)).

2.4 Con riguardo ai profili sostanziali, la Sezione, per una più approfondita riflessione, ritiene, in primo luogo, utile acquisire elementi sui criteri seguiti dall'Amministrazione referente nell'adattare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il modello dei dipartimenti come delineato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

A tale riguardo giova premettere che i dipartimenti, quali strutture costituite per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei

Ministeri con attribuzione di grandi aree di materie omogenee e dei relativi compiti strumentali, postulano per un verso l'attribuzione al capo del dipartimento solo di "compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso [...]" (art. 5, comma 2, primo periodo, del d. lgs. n. 300/99), con riserva agli altri uffici del dipartimento delle competenze di amministrazione attiva, e per altro verso la concentrazione nel dipartimento anche dei compiti di "organizzazione e [...] di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite" (art. 5, comma 1, ult. periodo, del d. lgs. n. 300/99).

Lo schema di regolamento sottoposto all'esame di questo Consesso appare sostanzialmente in linea con il modello dipartimentale, così descritto nei suoi tratti caratterizzanti, nella parte in cui, individuate le dieci direzioni generali del Ministero, definisce per macro-aree omogenee i rispettivi compiti. Parimenti conforme al canone organizzativo prescelto risulta il disposto dell'articolo 1, comma 3 dello schema, che appunto stabilisce in via generale i compiti del capo del dipartimento ("svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero"), anche attraverso un espresso richiamo, in fine, alla previsione del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Tanto premesso la Sezione, anche al fine di sollecitare sul punto le valutazioni dell'Amministrazione referente, segnala l'esigenza di portare a completamento il disegno di riorganizzazione del Ministero per dipartimenti adeguando in alcuni aspetti ai principi enunciati dal citato articolo 5 del decreto legislativo n. 300/99 e dall'articolo 1 dello schema di regolamento anche le disposizioni del proposto regolamento che individuano puntualmente i compiti dei capi dei quattro dipartimenti previsti (artt. 3, comma 4; 4, comma 3; 5, comma 3 e 6, comma 3).

In particolare deve evidenziarsi che le disposizioni da ultimo richiamate attribuiscono ai capi dei dipartimenti anche numerose competenze in ordine alla diretta adozione di provvedimenti nelle aree di interesse, sottraendo tali funzioni alla titolarità dei direttori generali ed agli altri uffici. Queste

considerazioni assumono preminente rilievo con riguardo alle competenze in materia di sport, che sono attribuite, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, esclusivamente al capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport, mentre a nessuna delle due direzioni generali nelle quali si articola il dipartimento sono riconosciute funzioni in tale settore.

Tale struttura organizzativa, anche se resa più flessibile dalla previsione che alcune funzioni siano di norma delegate ai direttori generali competenti o ai direttori regionali (ad esempio nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5 e comma 6 dello schema di regolamento), dovrebbe essere ulteriormente armonizzata al descritto modello normativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuendo ai capi dei dipartimenti solo compiti coerenti con la loro posizione di coordinamento, direzione e controllo, avendo riguardo in particolare a quelli indicati al comma 5 del citato articolo 5 del d. lgs. n. 300/99, e riservando in linea di principio solo ai direttori generali ed agli uffici di livello dirigenziali non generale, centrali e periferici, la titolarità delle funzioni amministrative necessarie per l'attuazione dei programmi e delle direttive ricevuti.

Tale soluzione, riducendo i livelli decisionali, potrebbe, inoltre, favorire la semplificazione e la rapida conclusione di alcuni procedimenti, soprattutto nei casi nei quali è prevista l'osservanza di termini decadenziali. Può farsi l'esempio del procedimento diretto all'esercizio della prelazione, da completarsi, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa denuncia e per il quale lo schema di regolamento prevede una complessa distribuzione delle competenze articolata su diversi livelli (cfr. art. 3, comma 4, lettera h) ed art. 20, comma 4, lettera o)).

Sotto un diverso profilo, sempre nella prospettiva di un compiuto adeguamento al modello dipartimentale della struttura organizzativa del Ministero, occorre verificare in che misura la necessaria attribuzione a ciascun dipartimento della organizzazione e gestione delle rispettive risorse strumentali, finanziarie ed umane, divisata dalla disciplina già illustrata, sia compatibile con la previsione dell'articolo 13 dello schema di regolamento in

esame, che definisce in termini molto ampi le competenze della Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

2.5 Alcuni chiarimenti si rendono necessari quanto all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, con riferimento soprattutto agli uffici periferici del Ministero.

In particolare, viene in considerazione la disciplina introdotta dall'articolo 19 dello schema di regolamento che, dopo aver individuato alla lettera h) del primo comma, fra gli organi periferici del Ministero, anche "i musei e gli altri istituti dotati di autonomia", prevede al successivo terzo comma che si possa provvedere, con i decreti ministeriali non aventi natura regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, "alla eventuale soppressione degli uffici di cui al comma 1, lettera h), già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento".

A tale riguardo si rende opportuna, in primo luogo, un'integrazione nel testo della disposizione da ultimo citata, dovendosi precisare che la possibilità di soppressione è esclusa con riferimento "agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237".

Le norme relative a tali istituti sono, infatti, espressamente fatte salve dal disposto dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come recentemente sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, mentre il successivo terzo comma del citato articolo 6 prevede che tali istituti "possono essere riordinati", e quindi prefigura un semplice intervento di riordino dei medesimi, come tale incompatibile con l'opzione di radicale soppressione degli stessi.

In termini più generali la Sezione ritiene di dover richiedere all'Amministrazione riferente chiarimenti circa l'effettivo ambito di applicazione dell'articolo 19, comma 3 del regolamento proposto, nella parte in cui consente la soppressione di istituti e altri musei dotati di autonomia (con esclusione, si intende, di quelli innanzi indicati).

In particolare, appare necessaria in via istruttoria una più precisa individuazione dei musei e degli istituti contemplati da tale previsione, specificandosi le norme o gli atti giuridici che li hanno rispettivamente istituiti

e che hanno attribuito agli stessi forme di autonomia. Tali elementi sono essenziali al fine di verificare se a tutti gli organismi in esame possa propriamente riconoscersi la natura giuridica di ufficio periferico, di livello dirigenziale non generale, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Sempre con riguardo alla disciplina degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h), dello schema di regolamento in esame - musei e altri istituti dotati di autonomia - suscita perplessità la scelta di rimettere l'individuazione e l'organizzazione degli stessi, a mente del comma 4 dello stesso articolo, a "regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Lo strumento normativo indicato per istituire e organizzare tali uffici risulta, infatti, diverso da quello previsto dal combinato disposto dell'articolo 8 e dell'articolo 11, comma 1 del citato decreto legislativo n. 368 del 1998, in quanto quest'ultima disposizione, per l'organizzazione, la disciplina degli uffici e la definizione delle dotazioni organiche del Ministero, richiede l'adozione degli atti organizzativi indicati al comma 4-bis del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e non dei regolamenti di cui al comma 1. L'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 19 dello schema di regolamento determina, inoltre, una disarmonia fra lo strumento giuridico da adottarsi per l'eventuale soppressione di tali uffici - che il comma 3, come già segnalato, individua in un decreto non avente natura regolamentare - e quello da utilizzarsi per istituire e organizzare tali uffici, che avrebbe, invece, natura regolamentare.

2.6 L'Amministrazione referente vorrà, infine, valutare se, nella piena salvaguardia dei rispettivi ambiti di competenze, non ritenga utile la costituzione di eventuali luoghi istituzionali (conferenze, organismi o altre figure organizzative) volti a favorire - collateralmente rispetto all'azione dei direttori regionali prevista dall'articolo 20, comma 2, dello schema di regolamento - il raccordo ed il coordinamento fra l'azione dei diversi organi del Ministero e quella delle Autorità regionali e locali.

2.7 In relazione a tali premesse, al fine di rendere il prescritto parere, questa Sezione ritiene necessaria l'acquisizione dei chiarimenti e degli elementi

richiesti e fa riserva di procedere all'esame specifico dell'articolato, anche per quanto attiene ai rilievi redazionali, all'esito del disposto adempimento.


P.Q.M.

La Sezione sospende l'emissione del parere in attesa dell'adempimento assegnato al Ministero referente come in motivazione.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE


(Licia Grassucci)




Visto

IL PRESIDENTE F.F. DELLA SEZIONE

(Alessandro Pajno)





Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 2460

Roma, addi. 21/04/.....2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero.

MINISTERO BENI
CULTURALI

- Gab. On.le Ministro -
ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero n. **2490/04** emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stampa: APR 21 2004
21 APR. 2004
UDC 7584



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 5 aprile 2004

N. della Sezione: 2490/04

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali
- Schema di regolamento di
organizzazione del Ministero.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 17 febbraio 2004, prot. n. UDC/2740/04 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali (Ufficio legislativo) chiede il parere sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo Troiano;

PREMESSO

1. Con nota in data 17 febbraio 2004, prot. n. UDC/2740/04 il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto, riferendo che tale intervento è dettato dalla necessità di adeguare l'organizzazione del Ministero alle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, ed è diretto a sostituire, pertanto, il precedente regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

Il succitato decreto legislativo n. 3 del 2004, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge-delega 6 luglio 2002, n. 137, è infatti intervenuto con il metodo della novella legislativa sull'assetto organizzativo del predetto Ministero, recando

modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e soprattutto agli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, con cui, a suo tempo, era stato conseguito l'accorpamento delle funzioni esercitate dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, nonché dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il nuovo decreto legislativo ha introdotto la struttura dipartimentale, ritenuta più idonea ad assicurare il coordinamento delle molteplici e peculiari competenze del Ministero, rispetto all'assetto organizzativo precedente basato su un'unica figura di coordinamento (Segretario generale), ed ha inoltre istituito gli uffici dirigenziali generali territoriali, gerarchicamente sovraordinati alle esistenti Soprintendenze di settore, allo scopo di ottimizzare il rapporto tra le varie strutture e di creare un efficiente punto di riferimento per i rapporti con le istituzioni regionali, anche in considerazione della recente revisione del Titolo V della Costituzione.

Il riordino e la razionalizzazione delle articolazioni e delle competenze del Ministero, delineati dal più volte citato decreto legislativo, rendono, pertanto, necessario l'adeguamento della relativa organizzazione.

L'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo n. 3 del 2004, prevede - infatti - che l'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero siano stabiliti con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

E' stato, pertanto, predisposto uno schema di regolamento che reca l'organizzazione delle strutture del Ministero.

In particolare, dopo aver indicato all'articolo 1, comma 2, i quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione e Dipartimento per lo spettacolo e lo sport -, i successivi commi dettano alcune disposizioni in materia di competenze di carattere generale della nuova figura di capo del dipartimento e stabiliscono che con successivi decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengano

individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali ed i relativi compiti.

All'articolo 2 sono disciplinate la Conferenza interdipartimentale ed i Comitati dipartimentali, mentre gli articoli da 3 a 7 recano, rispettivamente per ognuno dei quattro dipartimenti di nuova istituzione, l'individuazione delle varie competenze, nonché l'articolazione negli uffici dirigenziali di livello generale in numero di quattro per il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e di due per ciascuno dei restanti Dipartimenti. E', inoltre, specificato che il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici è articolato, a livello territoriale, in uffici di livello dirigenziale generale, denominati direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Gli articoli da 7 a 16 definiscono i compiti delle dieci direzioni generali in cui sono organizzati i quattro dipartimenti (la Direzione generale per i beni archeologici, la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, la Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, la Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee, la Direzione generale per gli archivi, la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, la Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo).

Gli organi consultivi del Ministero e la relativa composizione sono disciplinati agli articoli 17 e 18, mentre l'articolo 19 individua gli organi periferici dell'Amministrazione (le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, le soprintendenze per i beni archeologici, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali, i musei e gli altri istituti dotati di autonomia) precisandosi che detti organi, ad eccezione delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, i cui compiti sono definiti all'articolo 20, sono uffici di livello dirigenziale non generale.

L'articolo 21 istituisce e regola i Comitati regionali di coordinamento, organi consultivi intersettoriali operanti presso ciascuna direzione regionale

per i beni culturali e paesaggistici, mentre l'articolo 22 ribadisce per il Ministero quanto già disposto dall'articolo 14 del D.P.R. n. 445 del 2000 in materia di comunicazioni all'esterno dell'amministrazione.

Infine, l'articolo 23, nel confermare che dall'attuazione del regolamento non possono derivare aumenti di spesa per il Ministero, modifica, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia e, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero. L'articolo reca, inoltre, alcune disposizioni finali e le necessarie abrogazioni.

Con parere interlocutorio reso all'adunanza dell'8 marzo 2004 la Sezione formulava richiesta di chiarimenti e di elementi, che l'Amministrazione forniva con nota del Capo di Gabinetto prot. n. 5185 del 18 marzo 2004

CONSIDERATO

1. Come esposto in narrativa, lo schema di regolamento in esame opera in totale sostituzione del precedente regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 e si propone di adeguare l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

Le principali linee direttive della riforma organizzativa della referente Amministrazione sono rappresentate - in conformità a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 3 del 2004 -, dall'introduzione del modello di struttura per dipartimenti, sopprimendosi l'ufficio del Segretario generale, e, a livello periferico, dall'istituzione delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, configurate quali uffici dirigenziali generali territoriali e gerarchicamente sovraordinate alle esistenti soprintendenze di settore.

2. La Sezione, a seguito della richiesta di chiarimenti ed elementi formulata all'adunanza dell'8 marzo 2004 e del riscontro fornito dall'Amministrazione referente, ritiene di esprimere parere favorevole sull'ultima versione dello schema proposto, con i seguenti rilievi.

2.1 Si prende atto, in primo luogo, della trasmissione di copia dei pareri resi dalle varie organizzazioni sindacali nel corso del procedimento e dei verbali delle riunioni tenute con le predette organizzazioni presso il Ministero in data 10 dicembre 2003 e 3 febbraio 2004, in conformità alla prassi seguita da questo Consesso in relazione a questioni consimili.

L'Amministrazione referente ha, inoltre, provveduto a dare atto, nel preambolo del regolamento, delle predette audizioni delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in tal caso in conformità ai rilievi formulati con il cennato parere interlocutorio e con i precedenti di questa Sezione.

2.2 L'Amministrazione dichiara di recepire le osservazioni di carattere formale, ma con rilevanti risvolti sulla disciplina sostanziale, con le quali si suggeriva di introdurre una formula che, ai fini della sistematicità della riorganizzazione del Ministero, faccia riferimento al previsto regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, rinviando al medesimo per la disciplina dei relativi profili.

2.3 Sempre sul piano redazionale, al fine di favorire la più agevole comprensione del testo e l'esatta individuazione delle funzioni alle quali si fa riferimento, sono state integrate alcune disposizioni dello schema di regolamento che ripartiscono le competenze fra i diversi uffici del Ministero aggiungendo un espresso richiamo alle norme che istituiscono e regolano la relativa funzione, con particolare riguardo ai provvedimenti che in varie forme coinvolgono soggetti privati nella ricerca o gestione di beni culturali, in relazione ai quali sono indicate le disposizioni del proposto regolamento che individuano l'ufficio competente alla loro adozione (articolo 7, comma 2, lettera f); articolo 20, comma 4, lettera z).

Nello schema di regolamento, come modificato a seguito del predetto parere interlocutorio, si è preferita, poi, la formula più ampia "esprime la volontà dell'Amministrazione", utilizzata all'articolo 14-ter, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in luogo della formula "esprime il parere", nei casi in cui si individuino competenze di organi del Ministero nell'ambito di

conferenze di servizi o di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (es. art. 3, comma 4, lettere g) e h)).

2.4 Con riguardo ai profili sostanziali, la principale osservazione formulata dalla Sezione concerneva i criteri seguiti dall'Amministrazione riferente nell'adattare al Ministero per i beni e le attività culturali il modello dei dipartimenti come delineato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

A tale riguardo si era rilevato che i dipartimenti, quali strutture costituite per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei Ministeri, con attribuzione di grandi aree di materie omogenee e dei relativi compiti strumentali, postulano per un verso l'attribuzione al capo del dipartimento solo di "compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso [...]" (art. 5, comma 2, primo periodo, del d. lg. n. 300/99), con riserva agli altri uffici del dipartimento delle competenze di amministrazione attiva, e per altro verso la concentrazione nel dipartimento anche dei compiti di "organizzazione e [...] di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite" (art. 5, comma 1, ult. periodo, del d. lgs. n. 300/99).

In tale contesto si era osservato che lo schema di regolamento sottoposto all'esame di questo Consesso appariva sostanzialmente in linea con il modello dipartimentale, così descritto nei suoi tratti caratterizzanti, nella parte in cui, individuate le dieci direzioni generali del Ministero, definisce per macro-aree omogenee i rispettivi compiti. Parimenti conforme al canone organizzativo prescelto risulta il disposto dell'articolo 1, comma 3, dello schema, che appunto stabilisce in via generale i compiti del capo del dipartimento ("svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero"), anche attraverso un espresso richiamo, in fine, alla previsione del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Tuttavia, la Sezione aveva segnalato l'esigenza di portare a completamento il disegno di riorganizzazione del Ministero per dipartimenti adeguando in alcuni aspetti ai principi enunciati dal citato articolo 5 del

decreto legislativo n. 300/99 e dall'articolo 1 dello schema di regolamento anche le disposizioni del proposto regolamento che individuano puntualmente i compiti dei capi dei quattro dipartimenti previsti (artt. 3, comma 4; 4, comma 3; 5, comma 3 e 6, comma 3). In particolare si era evidenziato che le disposizioni da ultimo richiamate attribuiscono ai capi dei dipartimenti anche numerose competenze in ordine alla diretta adozione di provvedimenti nelle aree di interesse, sottraendo tali funzioni alla titolarità dei direttori generali ed agli altri uffici, e che tali considerazioni assumevano preminente rilievo con riguardo alle competenze in materia di sport, attribuite, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, esclusivamente al capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport, mentre a nessuna delle due direzioni generali nelle quali si articola il dipartimento sono riconosciute funzioni in tale settore.

A seguito di tali rilievi l'Amministrazione referente ha modificato lo schema di regolamento, ridimensionando i compiti di gestione attribuiti ai capi dei dipartimenti, ampliando la possibilità di delega dell'esercizio di compiti ai direttori generali competenti e riservando all'attribuzione residuale dei capi dei dipartimenti solo alcune competenze ritenute di particolare rilevanza in quanto caratterizzanti l'azione complessiva della struttura amministrativa.

In particolare, nel nuovo schema di regolamento sottoposto alla Sezione le competenze previste dall'articolo 3, comma 4, lettere l), m) ed o), concernenti le dichiarazioni di interesse culturale dei beni, sono state opportunamente attribuite ai direttori generali, mentre sono state conservate ai capi dei dipartimenti le altre funzioni amministrative già attribuite a tali organi.

A tale riguardo la Sezione ritiene, tuttavia, di dover evidenziare che la struttura organizzativa dipartimentale, pur non essendo di per sé incompatibile con l'attribuzione ai capi dei dipartimenti di competenze amministrative ulteriori rispetto ai compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, consente l'attribuzione a tali organi solo di quelle ulteriori funzioni che siano, comunque, indispensabili e strumentali per l'esercizio di tali compiti.

Per contro, va escluso che, al di fuori dei presupposti indicati, la qualificazione di un provvedimento quale "atto di alta amministrazione" giustifichi di per sé la riserva della relativa competenza ai capi dei dipartimenti.

Deve, inoltre, sottolinearsi che, quando il modello dipartimentale imponga la diretta attribuzione di determinate competenze ai direttori generali ed agli uffici di livello dirigenziale non generale del dipartimento, il mero riconoscimento a tali organi di poteri attribuiti dal capo del dipartimento mediante un atto di delega - come tale suscettibile di revoca - non appare sufficiente per poter ritenere rispettato il parametro normativo preso a riferimento.

In relazione a tale premessa deve osservarsi che, mentre alcune delle funzioni attribuite dallo schema in esame ai capi dei dipartimenti rispondono effettivamente alle caratteristiche da ultimo indicate (ad esempio, le competenze in ordine alla decisione su alcuni ricorsi amministrativi o alla formulazione di proposte al Ministro circa l'adozione di misure e di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici), nel testo modificato del regolamento permangono in capo a tali organi alcune competenze non in linea con il modello normativo dipartimentale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che dovrebbero piuttosto essere attribuite ai direttori generali ed agli uffici di livello dirigenziali non generale, centrali e periferici, non essendo indispensabili al fine di garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa del dipartimento.

In particolare, in ragione della natura della funzione da esercitare, si conferma che non sembrano attribuibili ai capi dei dipartimenti, non apparendo strumentali ed indispensabili per l'esercizio dei compiti di alta amministrazione propri di tali organi, le competenze:

- di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b), c), d) e i);
- di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b), c) e d);
- di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), ed e).

Si ribadisce, inoltre, che una riduzione dei livelli decisionali, potrebbe favorire la semplificazione e la rapida conclusione di alcuni procedimenti,

soprattutto nei casi nei quali è prevista l'osservanza di termini decadenziali, come nel caso del procedimento diretto all'esercizio della prelazione, da completarsi, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa denuncia e per il quale lo schema di regolamento prevede una complessa distribuzione delle competenze articolata su diversi livelli (cfr. art. 3, comma 4, lettera b) ed art. 20, comma 4, lettera o)).

Restano, infine, fermi gli esposti rilevi in ordine alle competenze in materia di sport, che potrebbero essere attribuite ad una delle due direzioni generali nelle quali si articola il dipartimento per lo spettacolo e lo sport, con eccezione di quelle indispensabili per l'esercizio dei compiti propri del capo del dipartimento (è il caso, ad esempio, delle funzioni di coordinamento interdisciplinare previste dall'articolo 6, comma 3, lettera a)).

La Sezione aveva, poi, chiesto all'Amministrazione referente di verificare, sempre nella prospettiva di un compiuto adeguamento al modello dipartimentale della struttura organizzativa del Ministero, in che misura la necessaria attribuzione a ciascun dipartimento della organizzazione e gestione delle rispettive risorse strumentali, finanziarie ed umane, divisata dalla disciplina già illustrata, sia compatibile con la previsione dell'articolo 13 dello schema di regolamento in esame, che definisce in termini molto ampi le competenze della Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

A tale riguardo si prende atto che l'Amministrazione ritiene tale assetto organizzativo non incompatibile con il modello dipartimentale, in quanto vengono in considerazione competenze trasversali, che - come quelle relative alla materia dello stato giuridico ed economico del personale - riguardano tutte le risorse strumentali, finanziarie ed umane del Ministero.

2.5 Con il cennato parere interlocutorio erano, poi, stati chiesti alcuni chiarimenti quanto all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, con riferimento soprattutto agli uffici periferici del Ministero.

In particolare, con riguardo alla disciplina introdotta dall'articolo 19 dello schema di regolamento che, dopo aver individuato alla lettera h) del

primo comma, fra gli organi periferici del Ministero, anche “i musei e gli altri istituti dotati di autonomia”, prevedeva al successivo terzo comma la possibilità di provvedere, con i decreti ministeriali non aventi natura regolamentare di cui all’articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, “alla eventuale soppressione degli uffici di cui al comma 1, lettera h), già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”, la Sezione aveva segnalato, in primo luogo, la necessità di un’integrazione nel testo della disposizione da ultimo citata, dovendosi precisare che la possibilità di soppressione è esclusa con riferimento “agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché agli istituti di cui all’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237”. Le norme relative a tali istituti sono, infatti, espressamente fatte salve dal disposto dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come recentemente sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, mentre il successivo terzo comma del citato articolo 6 prevede che tali istituti “possono essere riordinati”, e quindi prefigura un semplice intervento di riordino dei medesimi, come tale incompatibile con l’opzione di radicale soppressione degli stessi.

In termini più generali la Sezione riteneva di dover richiedere all’Amministrazione riferenti chiarimenti circa l’effettivo ambito di applicazione dell’articolo 19, comma 3, del regolamento proposto, nella parte in cui consente la soppressione di istituti e altri musei dotati di autonomia (con esclusione, si intende, di quelli innanzi indicati). Appariva necessaria una più precisa individuazione dei musei e degli istituti contemplati da tale previsione, specificandosi le norme o gli atti giuridici che li hanno rispettivamente istituiti e che hanno attribuito agli stessi forme di autonomia.

Tali rilievi appaiono in larga misura superati dalla nuova formulazione dell’articolo 19, comma 3, dello schema di regolamento.

In particolare, restringendosi e precisandosi in misura significativa la portata della norma, si prevede ora che, con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-*bis*, lettere e), della citata legge n. 400 del 1988 possa provvedersi solo “alla eventuale soppressione degli uffici già istituiti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo, con decreti ministeriali ai sensi

dell'articolo 17, comma 4-bis, lettere e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

Resta, tuttavia, ferma la necessità di definire in termini più precisi i presupposti ed i limiti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione della potestà di soppressione innanzi indicata, anche in considerazione del particolare ruolo che i musei e gli altri istituti dotati di autonomia hanno recentemente assunto nell'ambito dell'organizzazione del Ministero.

In termini più generali appare, inoltre, opportuno verificare se la qualificazione di tali strutture come uffici periferici del Ministero corrisponda all'effettiva natura delle stesse.

2.6 La Sezione aveva, infine, invitato l'Amministrazione referente a valutare se, nella piena salvaguardia dei rispettivi ambiti di competenze, non si ritenesse utile la costituzione di eventuali luoghi istituzionali (conferenze, organismi o altre figure organizzative) volti a favorire - collateralmente rispetto all'azione dei direttori regionali prevista dall'articolo 20, comma 2, dello schema di regolamento - il raccordo ed il coordinamento fra l'azione dei diversi organi del Ministero e quella delle Autorità regionali e locali.


In relazione a tale profilo l'Amministrazione, pur rappresentando che gli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 già disciplinano le Commissioni regionali per i beni e le attività culturali quali luoghi di raccordo e di coordinamento nella prospettiva indicata, segnala che è allo studio un'iniziativa per la modifica di tali disposizioni al fine di adeguarle alla nuova organizzazione del Ministero.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento governativo in oggetto.

Per estratto dal verbale


IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

(Licia Grassucci)


Visto

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Pasquale de Lise)





Ministero per i Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

RIUNIONE CON LE OO.SS. DEL 10 DICEMBRE 2003

Informativa sullo schema di Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e sullo schema di Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

In data odierna si è tenuta presso questo Ufficio di Gabinetto, presieduta dal Capo di Gabinetto, una riunione con i rappresentanti delle OO.SS. per la presentazione dello schema di regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e dello schema di Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Nel corso della riunione sono stati illustrati i due schemi di regolamento, di cui è stata consegnata copia a tutti gli intervenuti, e sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine agli aspetti fondamentali della nuova organizzazione del Ministero, in particolare per quanto concerne la struttura dipartimentale, la collocazione funzionale degli Istituti Centrali ed i processi di mobilità del personale.

Al riguardo, i rappresentanti delle OO.SS. si sono riservati di formulare, entro tempi brevi, eventuali osservazioni.

Si allegano le copie della convocazione della riunione e del foglio sottoscritto dai rappresentanti sindacali presenti alla stessa.

Roma, 10 dicembre 2003.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

dr.ssa Nadia Di Rienzo

IL CAPO DI GABINETTO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

Riunione con le OO.SS. del 10 dicembre 2003

Informativa sullo schema di Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e sullo schema di Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

CGIL Roberto Tordi Roberto Rossi

Stefano J. Giunchi

CISL [Signature]

UIL [Signature] CERASOLI GIACOMO

FLP/BAC [Signature] RINALDO SATOLLI
[Signature] DANIELA

UNSA/SNABCA [Signature]



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

RdB/CUB

.....

.....

CISAL - INTERSA

Zein her m

DIRSTAT - CONFEDIR

U. Cavestro P. Riello



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 GABINETTO

RIUNIONE CON LE OO.SS. DEL 3 febbraio 2004

Informativa sullo schema di Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e sullo schema di Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

A seguito della riunione svoltasi il 10 dicembre 2003, per comunicare ai rappresentanti delle OO.SS. i contenuti dello schema di regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, si è tenuto, in data odierna, un ulteriore incontro per comunicare ai rappresentanti delle predette Organizzazioni sindacali le integrazioni apportate al detto schema di regolamento, al fine di adeguarne il testo alle osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

In particolare, è stata illustrata la tabella relativa alla dotazione organica del personale non dirigente, in servizio presso il Ministero, elaborata in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

Nel corso della riunione è stata consegnata copia del predetto documento a tutti gli intervenuti.

Si allega copia del foglio sottoscritto dai rappresentanti sindacali presenti alla riunione.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 Roma, 3 febbraio 2004

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

da ssa Orsini Annunziata

IL CAPO DI GABINETTO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

Riunione con le OO.SS. del 3 febbraio 2004

Informativa sullo schema di Regolamento recante norme di organizzazione
del Ministero per i beni e le attività culturali .

CGIL *[Signature]*

CISL *[Signature]*

UIL *[Signature]* per l'adempimento

FLP/BAC *[Signature]*

Informazione sindacale
UNSA/SNABCA *[Signature]*

CGI *[Signature]*

CISAI

RdB *[Signature]*